

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Notaio libero dall'imposta versata dalla società e poi rimborsata***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 9538**, depositata ieri **24 marzo**, è tornata a pronunciarsi in tema di **imposta di registro** e **responsabilità solidale** del **notaio rogante**.

La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una **cartella di pagamento** recante l'iscrizione a ruolo dell'**imposta proporzionale di registro** relativa ad atti di fusione per incorporazione di alcune società, notificata ad una contribuente in qualità di **erede del notaio rogante**. Il **titolo**, divenuto **definitivo**, in esecuzione del quale veniva notificata la citata cartella, era costituito da una **sentenza della Corte di Cassazione**, favorevole all'amministrazione finanziaria, che a suo tempo aveva intimato al citato notaio il pagamento della maggiore imposta.

A seguito dell'impugnazione di tale cartella, la contribuente risultava vittoriosa all'esito di entrambi i gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che **l'imposta di registro relativa alle operazioni di fusione in contestazione era stata pagata dalla società, per cui la pretesa dell'Ufficio di un nuovo versamento era illegittima**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** affidato a due motivi.

Con il **primo motivo**, l'Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione degli [articoli 1306 e 2909 cod.civ.](#), [articoli 99 e 112 c.p.c.](#), [articolo 57 D.P.R. 131/1986](#), in quanto era stato evidenziato che la **somma dovuta** a titolo d'imposta era stata **pagata** dalla **società contribuente** e non dal notaio rogante, coobbligato in solido, e che detta somma era stata anche **rimborsata**, all'esito del contenzioso instaurato dalla ridetta società.

Con il **secondo motivo**, l'Agenzia lamentava la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 115 c.p.c.](#) e dell'[articolo 2697 cod.civ.](#), poiché il giudice di appello non aveva considerato che il **notaio rogante**, in virtù di quanto disposto dall'[articolo 57 D.P.R. 131/1986](#) e della citata

sentenza della Corte di Cassazione, era **personalmente obbligato ad eseguire il pagamento dell'imposta di registro**, non essendo liberatorio quello effettuato dalla società coobbligata.

La Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto dall'amministrazione finanziaria, ritenendo **infondate** le suesposte doglianze.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che **l'intervenuto pagamento integrale dell'imposta di registro** da parte della società al momento del rogito, anche se tale imposta gli è stata **successivamente rimborsata** per effetto di un giudicato sfavorevole all'amministrazione finanziaria, **rende illegittima la pretesa richiesta al notaio rogante**.

Infatti, sebbene la **responsabilità solidale** del notaio rogante trovi fondamento e ragione pratica nella **funzione di garanzia** del credito dell'erario ex [articolo 64, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), non può revocarsi in dubbio che questi rimanga **estraneo al presupposto impositivo**, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto.

Altrimenti detto, il notaio rogante rimane **terzo rispetto al rapporto di debito-credito** tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto passivo del tributo, non assumendo la qualità di titolare dell'obbligazione d'imposta, sicché questi **non può essere chiamato a pagare l'imposta di registro** prima versata dalla società e poi alla stessa rimborsata.

Inoltre, la **responsabilità solidale** del notaio, ai sensi dell'[articolo 57 D.P.R. 131/1986](#), non si estende al versamento delle imposte complementari e suppletive, rimanendo limitata alle **imposte principali**.

Pertanto, con il **pagamento** dell'imposta di registro da parte della **società**, l'obbligazione tributaria deve considerarsi adempiuta e si esaurisce la funzione di garanzia del notaio, che diventa quindi **libero dall'obbligazione tributaria** da questa assolta, anche se successivamente l'amministrazione finanziaria sia tenuta al **rimborso**.

In definitiva, la Suprema Corte ha **rigettato il ricorso** dell'Agenzia ritenendo conforme ai suesposti principi la sentenza della CTR dalla stessa gravata, così sconfessando la tesi incentrata sulla **autonomia dell'obbligazione a carico del notaio rogante** e sulla **irrilevanza del pagamento effettuato dalla società coobbligata**.